

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2019-110 del 08/11/2019
Oggetto	Direzione Generale. Costituzione di Arpae Emilia-Romagna nel giudizio R.G. n. 827/19 promosso da Società Agricola 999 KW S.r.l. avanti al TAR Emilia-Romagna - Sede di Bologna. Conferimento di mandato difensivo agli Avvocati Giovanni Fantini e Patrizia Onorato del Servizio Affari istituzionali e Avvocatura dell'Ente.
Proposta	n. PDEL-2019-111 del 31/10/2019
Struttura proponente	Direzione Generale
Dirigente proponente	Bortone Giuseppe
Responsabile del procedimento	Campanini Laura

Questo giorno 8 (otto) novembre 2019 (duemiladiciannove), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Generale. Costituzione di Arpae Emilia-Romagna nel giudizio R.G. n. 827/19 promosso da Società Agricola 999 KW S.r.l. avanti al TAR Emilia-Romagna - Sede di Bologna. Conferimento di mandato difensivo agli Avvocati Giovanni Fantini e Patrizia Onorato del Servizio Affari istituzionali e Avvocatura dell'Ente.

VISTI:

- l'art. 9, secondo comma della Legge Regionale n. 44/95 ai sensi del quale al Direttore Generale di Arpa Emilia-Romagna sono attribuiti tutti i poteri gestionali dell'Agenzia, nonché la rappresentanza legale della stessa;
- la Legge Regionale n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” che rinomina l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna istituita con L.R. 44/1995 in Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 141/2016 ed il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 22 del 15/02/2016 con il quale il Dott. Giuseppe Bortone è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia;

PREMESSO:

- che con il ricorso iscritto presso il TAR Emilia-Romagna - Sede di Bologna con il numero di R.G. 827/19 e notificato ad Arpae Emilia-Romagna in data 21/10/2019, la Società Agricola 999 KW S.r.l. con sede in Ostellato (FE), Via Giotto di Bondone, n. 5 (p.iva/c.f. 01971480387) ha richiesto l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento emesso da ARPAE-SAC Ferrara prot. PG/2019/0118230 del 26/07/2019 con il quale è stata disposta la sospensione dell'attività di conferimento dei fanghi presso l'impianto della ricorrente e, per quanto occorrer possa, della nota ARPAE-SAC Ferrara prot. PG/2019/0102055 del 28/06/2019 recante comunicazione di avvio del procedimento per l'aggiornamento dell'atto autorizzativo per attività di recupero fanghi ai fini della produzione di correttivi ex D.Lgs. n. 75/2010 (in precedenza rilasciato in favore della ricorrente), del verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 22/07/2019 in relazione al citato procedimento di modifica (di cui alla nota ARPAE-SAC Ferrara prot. PG/2019/0115976 del 23/07/2019) nonché della nota ARPAE-SAC Ferrara prot. PG/2019/0154046 del 08/10/2019 relativa alla documentazione presentata dalla ricorrente successivamente al citato provvedimento di sospensione della sua attività;
- che con il medesimo ricorso è stata presentata domanda anche per l'accertamento del

diritto della ricorrente al risarcimento dei danni presuntivamente patiti e per la relativa condanna al pagamento da parte dell'Amministrazione intimata;

RITENUTO:

- opportuno che Arpae Emilia-Romagna si costituisca nel giudizio dinanzi al TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna, R.G. n. 827/19 per difendere la legittimità del proprio comportamento amministrativo e dei propri atti;
- di affidare il patrocinio legale nel procedimento in oggetto, sia sul ricorso principale sia su eventuali motivi aggiunti, unitamente e disgiuntamente, agli Avvocati Giovanni Fantini e Patrizia Onorato, del Servizio Affari istituzionali e Avvocatura dell'Agenzia, per rappresentare e difendere Arpae Emilia-Romagna nel giudizio di cui sopra, conferendo loro ogni più ampio potere di legge ed eleggendo domicilio digitale all'indirizzo pec dell'Avv. Giovanni Fantini, così come risultante dai pubblici registri, avv.giovanfantini@ordineavvocatibopec.it e domicilio fisico presso la Sede Legale dell'Ente in Bologna, Via Po 5;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- dei pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, e del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, espressi ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/95;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90, è la Dott.ssa Laura Campanini del Servizio Affari istituzionali e Avvocatura;

DELIBERA

1. di costituirsi, per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, nel giudizio R.G. n. 827/19, promosso avanti al TAR Emilia-Romagna, Sede di Bologna, dalla Società Agricola 999 KW S.r.l. con sede in Ostellato (FE), Via Giotto di Bondone, n. 5, per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento emesso da ARPAE-SAC Ferrara prot. PG/2019/0118230 del 26/07/2019 con il quale è stata disposta la sospensione dell'attività di conferimento dei fanghi presso l'impianto della ricorrente e, per quanto occorrer possa, della nota ARPAE-SAC Ferrara prot. PG/2019/0102055 del 28/06/2019 recante comunicazione di avvio del procedimento per l'aggiornamento dell'atto autorizzativo per attività di recupero fanghi ai fini della produzione di correttivi ex D.Lgs. n. 75/2010 (in precedenza rilasciato in favore della ricorrente), del verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 22/07/2019 in relazione al citato procedimento di

modifica (di cui alla nota ARPAE-SAC Ferrara prot. PG/2019/0115976 del 23/07/2019) nonché della nota ARPAE-SAC Ferrara prot. PG/2019/0154046 del 08/10/2019 relativa alla documentazione presentata dalla ricorrente successivamente al citato provvedimento di sospensione della sua attività, con contestuale domanda di accertamento del diritto al risarcimento dei danni presuntivamente patiti e relativa condanna di pagamento da parte dell'Amministrazione intimata;

2. di affidare, con poteri disgiunti e congiunti, il patrocinio legale, sia nel ricorso principale che su eventuali motivi aggiunti, agli Avv.ti Giovanni Fantini e Patrizia Onorato del Servizio Affari istituzionali e Avvocatura dell'Agenzia, nel giudizio di cui sopra, conferendo loro le più ampie facoltà di legge ed eleggendo domicilio digitale all'indirizzo pec dell'Avv. Giovanni Fantini, così come risultante dai pubblici registri, avv.giovanifantini@ordineavvocatibopec.it e domicilio fisico presso la sede legale dell'Ente, in Bologna, Via Po 5.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)